



**COMUNE DI SCICLI**  
*Libero Consorzio Comunale di Ragusa*



Ordinanza Sindacale n. ....59..... del .....17-02-2023.....

**OGGETTO:** Carnevale in programma dal 18 al 21 febbraio 2023. Misure di sicurezza, decoro urbano ed emissioni sonore.

**IL SINDACO**

**Preso atto** di quanto concordato durante la conferenza di servizi del 31 gennaio 2022, avente ad oggetto la richiesta di patrocinio da parte dell'associazione Prismart e compartecipazione del Comune di Scicli per l'evento Carnevale di Scicli "Carnaluvvari ra stratanova";

**Dato atto** che nei giorni dal 18 al 21 febbraio 2023 si svolgerà il tradizionale "carnevale ra Stratanova" e si prevede che confluiranno un gran numero di persone, nel centro storico di Scicli;

**Rilevato che:**

- che tali assembramenti, potrebbero degenerare in atti di violenza tra singoli e/o in risse tra gruppi di soggetti, costituendo grave pericolo e minaccia per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
- che tali atteggiamenti sono amplificati dal consumo incontrollato di alcolici e superalcolici soventemente acquistati al di fuori delle attività di "pubblico esercizio" (comunque tenute per legge ad esercitare un controllo sulle somministrazioni effettuate) presso le attività commerciali che esercitano su area pubblica, attività di vicinato e attività di vendita mediante distributori automatici;

**Considerato che:**

- durante pubbliche manifestazioni alcuni soggetti hanno fatto uso dei contenitori per bevande in vetro o metallo (bottiglie e lattine) come contundente, al fine di cagionare una maggiore offesa alla vittima;
- la necessità di garantire l'incolumità pubblica e tutelare l'integrità fisica della popolazione, e prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità o di violenza, anche legati all'abuso di alcool;
- che è stato riscontrato come l'approvvigionamento di bevande alcoliche spesso avviene negli esercizi di vicinato, davanti ai quali di frequente stazionano gli avventori;
- che gli specifici servizi di controllo da parte della Polizia Locale e di tutte le Forze di Polizia segnalano che tali fenomeni continuano a manifestarsi;

**Dato atto** che in occasione del Carnevale si assiste all'uso di martelletti, clave, bombolette spray, schiuma, si intensifica l'accensione indiscriminata di petardi ed altri giochi pirici, specialmente da parte di minori, con grave pregiudizio per l'incolumità e la quiete pubblica, la sicurezza urbana, creando turbativa alle manifestazioni programmate;

**Considerato** che durante lo svolgimento di manifestazioni pubbliche esiste il rischio che eventuali comportamenti incivili potrebbero incidere sulla sicurezza ed il decoro urbano, al punto da provocare altre negative conseguenze, quali:

- problemi di sicurezza urbana e ordine pubblico, cagionati o aggravati dall'abuso di sostanze alcoliche da parte degli avventori di locali pubblici;
- commissione di comportamenti indecorosi e in contrasto con le regole del vivere civile;
- reiterate violazioni di norme poste a tutela del decoro e dell'igiene ambientale, con aggravio dei costi pubblici di pulizia.

**OSSERVATO** altresì, che, se da un lato, occorre favorire l'ordinato svolgimento delle attività di svago e di aggregazione sociale, come pure le iniziative economiche di settore, dall'altro, non si deve trascurare il dovere di assicurare la qualità della vita urbana, le esigenze e la quiete pubblica, quali diritti individuali e di interesse collettivo, ed anche, che, è opportuno garantire, soprattutto nelle aree pubbliche in cui sono più intense le attività di socializzazione, il decoro ambientale, mediante la puntuale e corretta raccolta dei rifiuti prodotti collateralmente dalle attività economiche suindicate;

**RILEVATO** che, nell'ambito delle attività precedentemente citate, appare necessario dettare misure di sicurezza urbana in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria e degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcolici.

**Visti:**

- la Legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447 del 26/10/1995;
- gli articoli 650 e 686, 687, 688, 689, 690, 691 del Codice Penale;
- il Regolamento di sicurezza Urbana approvato con delibera di C.C. N. 59 del 12/09/2019;
- gli artt. 50 e 54 D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- la Legge 24.11.1981 n. 689 e s.m.i.;

**Tutto ciò premesso** in considerazione della cd. massimizzazione dell'interesse pubblico, rappresentato dalla valutazione degli interessi, pubblici e privati, prima citati,

**ORDINA**

*per le motivazioni esposte in premessa qui da intendersi integralmente trascritte:*

1. in deroga all'art 25 del vigente Regolamento di Sicurezza Urbana, che tutte le manifestazioni di spettacolo pubbliche o private che si svolgeranno all'aperto o all'interno dei locali pubblici, organizzati in occasione del carnevale, si concludano entro le ore 02,00 del 19 febbraio 2023 e le ore 01,00 del 22 febbraio 2023, resta fermo il limite orario delle ore 24:00 per i giorni 19 e 20 febbraio previsto dal suddetto regolamento;

2. è fatto divieto, in ogni luogo pubblico o aperto al pubblico, di usare petardi o altri artifici che possano comunque arrecare offesa o molestia alle persone ovvero danni a cose o che comunque possano essere di turbativa al regolare svolgimento delle manifestazioni;

3. è fatto divieto di gettare in luogo pubblico, lanciare o spruzzare contro persone o veicoli oggetti, sostanze imbrattanti o liquidi di qualsiasi genere, quali ad esempio, schiume, coloranti vari, palloncini pieni di acqua e/o altri liquidi;

4. è fatto divieto di fare uso di pistole ad acqua e clave;

5. si ordina **dalle ore 22,00 e sino alle ore 2,00 dei giorni dal 18 al 22 febbraio 2023**, su tutto il territorio del Comune di Scicli:

a. A tutti i soggetti fisici e giuridici che esercitano la vendita di bevande di qualsiasi tipo su aree pubbliche a mezzo autonegozio e/o similare, agli esercizi di vicinato, **ivi compresi quelli che si avvalgono di distributori automatici in qualunque modo funzionanti**, per il periodo sopra indicato, di sospendere la vendita di alcolici e superalcolici e di bibite analcoliche **in contenitore di vetro o lattine (i distributori automatici di tali prodotti dovranno essere disattivati)** fanno eccezione le farmacie e parafarmacie, che possono continuare la vendita di bevande, alimenti liquidi o preparati medici in contenitori di vetro e/o lattina;

b) Ai proprietari, gestori e dipendenti dei pubblici esercizi, laboratori artigianali alimentari con annessa attività di vendita, il divieto assoluto di somministrare, vendere, anche nella forma dell'asporto, bevande in contenitori o bottiglie di vetro e lattine precisando che il predetto divieto non opera nel caso in cui **la somministrazione e la conseguente consumazione avvenga all'interno dei locali e/o pertinenze esterne autorizzate, purché la mescolta avvenga all'interno dell'area delimitata e con modalità tali da non vanificare il divieto di vendita e/o consumo da asporto;**

c) Fermo restando quanto previsto ai punti precedenti è fatto divieto a chiunque il consumo su aree pubbliche o su aree private ad uso pubblico di bibite analcoliche, alcoliche o superalcoliche in contenitori, bottiglie e bicchieri di vetro, nonché lattine, acquistate o a qualsiasi titolo acquisiti altrove.

6) L'inosservanza delle disposizioni di cui alla presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria che va da € 25,00 ad € 500,00 , secondo le modalità di cui alla L. 689/1981.

Si dispone, infine, che copia della presenta ordinanza sia trasmessa a:

- U.T.G. - Prefettura di Ragusa;
- Questura di Ragusa;
- Comando Provinciale Carabinieri Ragusa;
- Tenenza Carabinieri di Scicli;
- Stazione Carabinieri Donnalucata;
- sia comunicata ai titolari delle attività interessate a mezzo delle Associazioni di Categoria presenti nel territorio comunale.

A chiunque spetti è fatto obbligo di osservare e fare osservare il presente provvedimento.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti Tar Catania o Presidente Regione Siciliana nei termini, di 60 gg e di 120 gg dalla data di pubblicazione.

Dare atto infine, che il presente divieto rientra nell'ambito delle misure di safety.

Per IL SINDACO  
Geom. Mario Marino  
